

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs.  
117/2017 e dell'art. 17 del D.lgs. 460/97**

**VERBALE DI RIUNIONE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 23096 di repertorio

N. 11089 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno

**20 giugno 2019.**

In Milano, nel mio studio in Milano, via Manzoni n. 14, alle ore 13.45 tredici e quarantacinque.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certa della identità personale della Comparsa, personalmente si è costituita:

**Cristina Laura Manuli**, nata a Milano il 10 gennaio 1953, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

**“FONDAZIONE DARDANIO E ZEFFI MANULI-ORGANIZZAZIONE  
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”**

con sede in Milano, via Pietro Orseolo n. 3, iscritta nel registro delle persone giuridiche private presso la Regione Lombardia al n. 145, codice fiscale 97118730155, REA MI-1660260 e all'Anagrafe Unica delle Onlus (di seguito la “Fondazione”).

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, la Comparsa, la quale chiama me notaio a fungere da segretario per la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente constata:

1. che la riunione è stata convocata, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, con avviso trasmesso mediante posta elettronica in data 3 giugno 2019, per questo giorno, luogo e ora;
2. che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Laura Cristina Fioruzzi, Ornella Mazza e Beatrice Longoni, assenti giustificati Marco Manuli, Antonella Zeffirina Manuli e Alessandra Manuli.

Dichiara, pertanto, che la riunione è validamente costituita, ai sensi del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**“1. Modifiche statutarie ai sensi del Codice del Terzo Settore”**

**2. Varie ed eventuali”**

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente richiama le ragioni che rendono necessario procedere all'adeguamento dello Statuto della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 117/2017, la normativa Onlus è destinata ad essere abrogata con l'entrata in vigore del Titolo X del citato decreto, pertanto, la Fondazione è chiamata a decidere se assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore. A tal fine ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del citato decreto, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili

*registrato a Milano - DP I*

*il 24 giugno 2019*

*al n. 2551 s. 1T*

*con euro 200,00*

contenute nel citato decreto, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

La Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe, rientra tra i soggetti che devono adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore entro il termine del 3 agosto 2019.

Tuttavia, come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, le Onlus devono subordinare l'efficacia degli adeguamenti al Codice del Terzo Settore alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D. L.gs. 117/2017.

Per questa ragione lo statuto approvato in data odierna acquisterà efficacia al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, a seguito del venir meno del regime Onlus. Pertanto, fino a quella data, continua ad essere efficace il vigente statuto.

Il Presidente prosegue illustrando l'intero contenuto dello statuto e, in particolare, le principali modifiche, c.d. "obbligatorie", imposte dalla nuova normativa: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo settore" o "ETS" nella denominazione (art. 1), l'adattamento dello scopo alle attività di interesse generale che la Fondazione svolge in via principale o esclusiva e l'inserimento della possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreti interministeriali (art. 2); il divieto di distribuzione degli utili (art. 5) la nomina dell'organo di controllo e di revisione al superamento di determinate soglie (art. 14), il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (art. 15), la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente (art. 17).

Il Presidente illustra, inoltre, il contenuto delle principali modifiche c.d. "facoltative", che propone di apportare allo statuto, conseguenti e/o occasionate dalla nuova normativa nonché da esigenze operative della Fondazione, e precisamente: l'eliminazione dell'indirizzo della sede con la previsione che il Consiglio possa variarlo all'interno del Comune senza che ciò costituisca modifica statutaria; la previsione che i consiglieri nominati in sostituzione degli attuali consiglieri a vita non saranno più a tempo indeterminato ma resteranno in carica tre esercizi; la possibilità di remunerare le cariche sociali; l'allineamento del termine di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Udita la relazione, dopo esauriente discussione, il Presidente constata che con voto palese il Consiglio all'unanimità

**delibera:**

**1. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore la qualifica di ETS e a tal fine di approvare il nuovo testo dello statuto che recepisce quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, per le modifiche sia "obbligatorie" sia "facoltative",** la cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuando fino a tale data a restare efficace il vigente statuto;

**2. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni,** come sopra assunte, ivi compresi quello di accettare e introdurre le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte richieste dalle autorità competenti, autorizzandolo altresì ad adempiere ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, la Regione Lombardia e l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017, quando istituito, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, nella sezione di cui

all'art. 46 lett. g) del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente mi presenta infine il nuovo testo di statuto della Fondazione, aggiornato alle modifiche sopra deliberate, e che, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno domandando la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14.45 quattordici e quarantacinque.

Io notaio ho ricevuto questo atto da me letto unitamente all'allegato "A" alla Comparsa, che lo approva e con me lo sottoscrive con l'allegato, alle ore 14.45 quattordici e quarantacinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Cristina Laura Manuli

Monica De Paoli

**Allegato “A” al n. 23096/11089 di repertorio**  
**STATUTO DELLA**  
**“FONDAZIONE DARDANIO E ZEFFI MANULI ENTE DEL TERZO**  
**SETTORE”**

**ARTICOLO 1**

**1.1** E' costituita per volontà dei Fondatori Signori Dardanio Manuli, nato a Limina il 23 novembre 1906, deceduto a Milano il 15 ottobre 1998 e Don Giovanni Marcandalli, nato a Busnago il 18 marzo 1931, deceduto a Busnago il 6 ottobre 2018, una Fondazione denominata “**Fondazione Dardanio e Zeffi Manuli Ente del Terzo Settore**” per brevità anche “**Fondazione Manuli ETS**”- (di Seguito la “**Fondazione**”). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**1.2** La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11.2 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

**ARTICOLO 2**

**2.1** La Fondazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione intende migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie croniche e invalidanti, con particolare attenzione ai malati di Alzheimer, ai malati terminali, agli anziani, ai portatori di handicap fisico o mentale, con particolare riferimento alle persone che rientrano nell'ambito dello spettro autistico.

**2.2** Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), d) e u) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- a) erogare servizi di assistenza domiciliare come supporto all'impegno che ogni nucleo familiare rivolge al malato che ancora vive al proprio domicilio;
- b) promuovere, realizzare e gestire spazi ludico-ricreativi e stimolativi-riabilitativi dedicati in particolare ai malati di Alzheimer allo scopo di superare il loro stato di isolamento;
- c) promuovere e realizzare momenti di formazione e informazione rivolti in particolare ai familiari dei malati sui temi inerenti la malattia allo scopo di offrire spazi di condivisione e di scambio che fungano anche da auto-mutuo-aiuto;
- d) promuovere e realizzare laboratori esperienziali per i *care givers* al fine di ritrovare benessere durante il lungo percorso di cura del proprio caro;
- e) creare e promuovere reti di solidarietà fra le famiglie dei malati, con particolare attenzione ai malati di Alzheimer, con funzione di auto-mutuo-aiuto;
- f) offrire l'opportunità di approfondire la conoscenza delle malattie promuovendo e realizzando seminari e convegni di tipo scientifico, corsi di formazione e aggiornamento destinati a preparare i volontari e gli operatori in modo che possano svolgere un'assistenza di qualità ai malati;

- g) erogare contributi per il finanziamento di iniziative e progetti coerenti con le finalità della Fondazione nell'ambito delle attività di interesse generale sopra descritte o a favore di persone fisiche che versino in comprovato stato di bisogno d'accertarsi anche in collaborazione con altre Istituzioni o enti privati o pubblici che operino in questa materia.

**2.3** La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

**2.4** La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

### **ARTICOLO 3**

**3.1** Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da quanto donato dai fondatori con l'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione per acquisti, lasciti o donazioni;
- dai contributi e dalle oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.

**3.2** Il Consiglio ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017.

### **ARTICOLO 4**

**4.** La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- interessi attivi e rendite del patrimonio;
- contributi e oblazioni di terzi che non abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio

### **ARTICOLO 5**

**5.** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

### **ARTICOLO 6**

**6.** Gli Organi della Fondazione sono:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;

- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Organo di Controllo;
- e) Presidente Onorario, se nominato.

#### **ARTICOLO 7**

**7.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente, i quali durano in carica a tempo indeterminato.

**7.2** Il primo Consiglio viene costituito dai Fondatori.

**7.3** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere a vita, il Consiglio di Amministrazione delibera se sostituire il componente cessato ovvero se ridurre il numero dei Consiglieri.

Qualora deliberi di procedere alla sostituzione del membro cessato, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

**7.4** Prima della scadenza del mandato dei consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 7.3, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei successivi componenti, determinandone il numero, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Consiglieri possono essere riconfermati.

#### **ARTICOLO 8**

**8.** Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

#### **ARTICOLO 9**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, onde raggiungere gli scopi della Fondazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- redige e approva annualmente entro il mese di maggio il bilancio consuntivo, quello preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- può nominare un Presidente Onorario scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone, all'atto della nomina, le funzioni e la durata della carica; il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;

- coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

**9.2.** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

#### **ARTICOLO 10**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per l'iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Consiglieri.

**10.2** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora della seduta e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, inviato mediante messaggio di posta certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

**10.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 11**

**11.1** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

**11.2** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie, operazioni straordinarie e scioglimento, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo diverse disposizioni di legge. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**11.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 12**

**12.** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

#### **ARTICOLO 13**

**13.** Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed in particolare curano ogni adempimento di amministrazione.

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente,:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessario;
- provvedere a mantenere i rapporti con l'autorità tutoria;
- ha inoltre facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

#### **ARTICOLO 14**

**14.1** L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

**14.2** I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**14.3** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**14.4** L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**14.5** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**14.6** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**14.7** L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

## **ARTICOLO 15**

**15.1** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro il mese maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

**15.2** Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nella nota integrativa. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

## **ARTICOLO 16**

**16.1** Addivenendosi, per i motivi previsti dalla legge, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio stesso.

**16.2** Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

## **ARTICOLO 17**

**17.** Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in materia di fondazioni private con espresso riferimento al D.Lgs 117/2017.

F.to: Cristina Laura Manuli  
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs.117/2017 e dell'art.17 del D.lgs 460/97*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 12 dodici luglio 2019 duemiladiciannove.